

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1384 del 25/09/2017

Seduta Num. 35

Questo lunedì 25 **del mese di** settembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Costi Palma	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1514 del 21/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VIA E MODIFICA DELL'AIA RELATIVO AL PROGETTO
"INTRODUZIONE DI VARIAZIONI IMPIANTISTICHE E GESTIONALI NONCHÉ
DI ADEGUAMENTO EX ART. 35 DELLA L. 164/14 ALL'IMPIANTO DI
TERMOVALORIZZAZIONE SITO IN STRADA BORGOFORTE 34, COMUNE DI
PIACENZA (PC)", PROPOSTO DA IREN AMBIENTE S.P.A.. PRESA D'ATTO
DELLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (TITOLO III, LR
N. 9/1999)

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

1. PREMESSO CHE:

- 1.1 la ditta TECNOBORGO SPA, ora IREN AMBIENTE SPA (a seguito di volturazione rilasciata dalla SAC dell'Arpae di Piacenza con D.D. n. 378 del 26.2.2016) ha presentato, su base volontaria, all'Amministrazione Provinciale il 03/08/2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 50260 del 04/08/2015 e successivamente integrata con nota del 07/10/2015, prot. prov.le n. 60311), istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e modifica dell'AIA per il progetto relativo all'impianto di termovalorizzazione, ubicato in strada Borgoforte 34 del comune di Piacenza, riguardante l'introduzione di variazioni impiantistiche e gestionali nonché l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 35 della L. 11 novembre 2014, n. 164;
- 1.2 il progetto presentato riguarda l'autorizzazione dell'impianto alla capacità di saturazione termica, secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge n. 164 dell'11/11/2014, l'installazione di una centrale di teleriscaldamento e l'allacciamento alla rete della città di Piacenza, la qualificazione dell'impianto fra quelli svolgenti l'attività di recupero energetico R1, l'eliminazione dei vincoli territoriali relativi alla provenienza dei rifiuti speciali assimilabili, la rimozione del limite di funzionamento dell'impianto pari a 16.000 ore/anno complessive per le due linee e l'installazione di un nuovo impianto per la separazione dei metalli non ferrosi dalle scorie;
- 1.3 con nota della Provincia di Piacenza, prot. n. 65225 del 03/11/2015, si è comunicato alla ditta Tecnoborgo S.p.a. l'esito positivo della "verifica di completezza";
- 1.4 con nota PEC del 04/12/2015, prot. n. 13172 la Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna ha comunicato che: "... L'area in cui si trova l'impianto di termovalorizzazione, in cui è prevista la costruzione di un nuovo locale atto a ospitare una turbina a vapore, ricade in un territorio interessato da numerose testimonianze di natura antropica riferibili a contesti che vanno dall'età preistorica fino all'età romana tardoantica. Di particolare

rilevanza appare la fornace romana rinvenuta a poca distanza rispetto al nuovo locale in direzione sud-est. Questa circostanza rende necessaria l'esecuzione di trincee preventive ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 163/2006. La localizzazione di tali trincee andrà concordata col Funzionario responsabile per la tutela del territorio di Reggio Emilia e dovranno essere seguite da archeologici di comprovata professionalità che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, senza alcun onere verso la medesima. A conclusione di tali indagini faranno seguito le valutazioni di competenza di questo Ufficio, che - a seconda dei risultati - potranno consistere o in ulteriori prescrizioni di tutela archeologica ovvero nella formale conclusione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico.";

- 1.5 Legambiente Circolo di Piacenza, congiuntamente con Medicina Democratica Onlus e il Comitato Piacentini per l'Aria, ha formulato osservazioni relative alla procedura di VIA in oggetto, inviate con nota datata 16/01/2016 (pervenuta alla SAC di Arpae di Piacenza il 22/01/2016, prot. n. 362);
- 1.6 la SAC dell'Arpae di Piacenza con lettera del 16/02/2016, prot. n. 1295, ha trasmesso in copia le osservazioni pervenute ed ha richiesto integrazioni all'istanza, sulla scorta delle decisioni a cui è pervenuta la conferenza di servizi nella seduta dell'11/01/2016 e dei contributi ricevuti dai partecipanti la conferenza stessa, integrazioni come di seguito riportate:

ARPAE

1. tra gli strumenti pianificatori dovrà essere considerato anche il PAIR 2020 della Regione Emilia Romagna adottato con D.G.R. 1180 del 21.7.2014;
2. dovrà essere esplicitata la procedura di calcolo utilizzata per stimare i risparmi energetici di pag. 43 del S.I.A.;
3. dovrà essere fornito uno schema di flusso energetico a partire dai forni delle linee fino ai punti di cessione dell'energia sotto forma sia di energia elettrica sia di energia termica;
4. dovranno essere esplicitati i calcoli eseguiti per stimare il risparmio di emissioni da riscaldamento

domestico riportato a pag. 44 e a pag. 111 del S.I.A. (si veda anche quanto richiesto al successivo punto 19);

5. dovrà essere giustificata l'ipotesi di risparmio assunta a pag. 111 del S.I.A. per la ripartizione tra gasolio e metano delle utenze che saranno servite da teleriscaldamento indicando anche i tempi stimati per l'effettivo allaccio ed evidenziando, su planimetria, le zone di espansione del teleriscaldamento interessanti le utenze considerate;
6. in diversi paragrafi dello Studio di Impatto Ambientale (paragrafo 2.2 - Scenario 128.000 t -, paragrafo 2.4.1.5 - Vantaggi dell'assetto cogenerativo-, paragrafo 4 - Opzione zero e principali alternative prese in esame-) si rimanda all' "Analisi energetica ed ambientale ed integrazioni alle valutazioni energetiche ambientali sugli scenari operativi del Termovalorizzatore di Piacenza" che era riportata nell'Allegato A della relazione tecnica relativa alla procedura di screening attivata nell'anno 2013. Si evidenzia che tale tipo di analisi costituisce un elemento fondamentale per la comprensione della valutazione degli impatti del progetto in esame; tuttavia la relazione citata non è utilizzabile nell'attuale procedimento di V.I.A. poiché gli scenari presi in esame nel 2013 erano completamente differenti da quelli attuali (nella relazione non erano trattati né lo scenario a 128.000 t né lo scenario a 136.000 t), tutte le valutazioni riportate erano infatti riferite allo scenario a 120.000 t. Si richiede, pertanto, di aggiornare le elaborazioni e le valutazioni riportate nell'Analisi energetica ed ambientale citata che, conseguentemente, dovrà essere riveduta con riferimento agli scenari oggetto dell'attuale procedimento di V.I.A.;
7. al paragrafo 2.2 - Scenario 128.000 t - dello Studio di Impatto Ambientale è specificato che fra le variabili da considerare per il calcolo della saturazione del carico termico vi è il "potere calorifico inferiore dei rifiuti, che risulta molto variabile a seconda della composizione del mix RSU - RS" . In relazione a tale composizione, si presume che il "potere calorifico medio del rifiuto stimato sulla base della media dei rifiuti inceneriti dal 2010 al 2014", pari a 2.600 - 2.700 Kcal/kg (utilizzato nel S.I.A. per il calcolo della saturazione di carico

termico), sia rappresentativo del mix RSU - RS avente una percentuale di RS minore rispetto a quella stimabile nello scenario a 128.000 t. A tal proposito si richiama il paragrafo 2.4.1.5 (Vantaggi dell'assetto cogenerativo) del S.I.A. nel quale viene dichiarato che "nella prospettiva di raggiungere un livello di raccolta differenziata del 65%, il Rifiuto Urbano Residuo (RUR) inviato al termovalorizzatore diminuirà. Tale diminuzione potrà, tuttavia, essere compensata da un concomitante aumento della quota di Rifiuti Solidi Assimilabili (RSA), sino a saturare la capacità di trattamento autorizzata.". Inoltre, anche il PRGR (cfr. D.G.R. n. 1 del 08/01/2016), al Par. 9.4 della Relazione generale - Fig. 9-25 - prevede quantitativi di RS destinati al termovalorizzatore di Piacenza sempre crescenti (es. 41.547 t nel 2015, 73.253 t nel 2019). Si ritiene quindi necessario che la stima del p.c.i. (da 1 Al paragrafo 2.2 del S.I.A. è riportato che "Tale p.c.i. consentirebbe di arrivare a trattare un quantitativo annuale di rifiuti pari a circa 128.000 t". utilizzare per il calcolo della saturazione del carico termico) venga effettuata sulla base della composizione del mix RSU - RS ipotizzabile nello scenario futuro a 128.000 t , esplicitando le frazioni merceologiche. Dovrà essere altresì fornito, anche su supporto informatico (foglio di calcolo), il p.c.i. dei rifiuti conferiti dal 2010 al 2015 unitamente alla metodologia utilizzata per stimarlo e distinguendo, per quanto possibile, tra RU ed altri rifiuti con riferimento alla rispettiva composizione merceologica;

8. relativamente alla composizione del mix RU-RS nei 3 scenari presi in considerazione (105.000 t, 128.000 t e 136.000 t), si richiama anche il paragrafo 3 dell'Allegato U (LCA), ove è descritto il mix dei rifiuti trattati nell'anno 2014 (RUR, RSA, fanghi e rifiuti sanitari) ed è specificato che "Il mix di rifiuti in ingresso appena descritto è stato assunto a base comune dei primi due scenari oggetto di studio così che il rifiuto incenerito considerato risulti essere costituito dalle medesime frazioni, mentre nel caso dello scenario 3 sono assenti gli RSA.". Nella Tabella 3-1 (Composizione del rifiuto incenerito) viene quindi riportato lo stesso quantitativo di RSA per gli scenari 105.000 t e 128.000 t, pari a 25.000 t. Inoltre al medesimo paragrafo 3 è riportato che "al fine di saturare la capacità di trattamento di

ciascuno scenario si assume una variazione del solo quantitativo di RUR". A tal proposito, si ritiene opportuno che venga rivista tale valutazione e, conseguentemente, anche i valori riportati nella Tabella 3-1 (con particolare riferimento alla composizione del mix RU-RS ipotizzabile per gli scenari 128.000 t e 136.000 t), dal momento che appare poco verosimile che saranno disponibili ulteriori quantitativi di RUR da destinare al termovalorizzatore. Il PRGR (cfr. D.G.R. n. 1 del 08/01/2016), al Par. 9.4 della Relazione generale - Fig. 9-25, prevede infatti al 2016 un quantitativo di RUR prodotti in provincia di Piacenza e destinati a termovalorizzazione pari a 59.589 t (previsione al 2020: 39.901 t), non contempla flussi di RUR dagli altri territori provinciali della Regione al termovalorizzatore di Piacenza e, nella sezione dedicata al "Fabbisogno di impianti di termovalorizzazione" (par. 9.4) con riferimento alla Figura 9-25, afferma che "la capacità impiantistica autorizzata è in grado di soddisfare il fabbisogno di trattamento per i rifiuti urbani e speciali". Inoltre, relativamente ad eventuali quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati che potrebbero provenire da fuori Regione in "situazioni di emergenza" (Accordo RER con i Gestori degli impianti di termovalorizzatore -D.G.R. n. 1144 del 3 agosto 2015-), si osserva che tali evenienze, in quanto appunto emergenze, dovrebbero riguardare solo periodi limitati; pertanto, si ritiene più realistico ipotizzare, al fine di saturare la capacità di trattamento di ciascun scenario (soprattutto per quelli a 128.000 t e 136.000 t), una variazione del solo quantitativo di rifiuti speciali assimilabili, come fra l'altro dichiarato nello Studio di Impatto Ambientale (si veda la citazione riportata al punto 7) al paragrafo 2.4.1.5 (Vantaggi dell'assetto cogenerativo). Le affermazioni, riportate rispettivamente al paragrafo 3 dell'Allegato U (LCA) e al paragrafo 2.4.1.5 del S.I.A., risultano in contraddizione l'una con l'altra. Poiché l'Analisi del ciclo di vita (LCA) della nuova configurazione cogenerativa dell'Impianto Tecnoborgo (Allegato U) costituisce un documento fondamentale per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto stesso e per la scelta dello scenario proposto (128.000 t), risulta necessario che la LCA venga "allineata" al S.I.A., in riferimento alla

composizione del rifiuto incenerito (mix RUR - RSA), che può ovviamente incidere sulle emissioni in atmosfera. I rifiuti speciali assimilabili (spesso costituiti prevalentemente da plastiche), infatti, a causa della loro natura, della loro origine, nonché della loro provenienza, possono avere caratteristiche chimico-fisiche molto variabili in termini sia di macroelementi, sia di inquinanti o contaminanti, con conseguenti possibili impatti sulle emissioni in atmosfera, in particolare per alcune tipologie di inquinanti quali i microinquinanti organici ed inorganici (ad es. Metalli e Diossine). A tal proposito dovrà essere fornita una stima delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento al cloro e ai metalli pesanti, dei rifiuti da conferire; tali caratteristiche dovranno essere suddivise per tipologie di rifiuto (urbani, speciali assimilabili, fanghi e rifiuti sanitari);

9. al paragrafo 2.2 - Scenario 128.000 t - dello Studio di Impatto Ambientale, in merito al p.c.i. medio considerato pari a 2.600-2.700 kcal/kg, è riportato che "tale p.c.i. consentirebbe di arrivare a trattare un quantitativo annuale di rifiuti pari a circa 128.000 t. Tale quantitativo corrisponde al quantitativo totale di rifiuti da trattare nella provincia di Piacenza (derivanti sia dalla provincia che da fuori provincia) previsto per il 2017 dal PRGR alla Parte II - Rifiuti Urbani, Par. 9 - Recupero di energia e smaltimento, definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico, riporta i dati previsti in merito alla produzione di rifiuti nelle varie province ed al fabbisogno delle varie tipologie di impianto, tra cui i termovalorizzatori." . Si precisa che tali dati, relativi al quantitativo totale di rifiuti da trattare, sono stati ovviamente desunti dal PRGR "adottato", disponibile alla data di redazione del S.I.A. (cfr. D.G.R. n. 103 del 3 febbraio 2014). Poiché con Deliberazione n. 1 dell'08/01/2016, la Giunta Regionale ha adottato la "Proposta all'Assemblea Legislativa e decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)", si richiede di aggiornare i dati e le valutazioni riportate al paragrafo 2.2 del S.I.A. sulla base di quanto riportato nel capitolo 9 della Relazione generale del PRGR di cui alla suddetta deliberazione. In

particolare, si evidenzia che non risulta più valida l'affermazione riportata al paragrafo 1.5.7 del S.I.A. "Si segnala inoltre come la previsione al 2017 indichi un totale di rifiuti da termovalorizzare addirittura superiore alla potenzialità attualmente autorizzata per l'impianto (126.190 t)". La pianificazione regionale (che definisce, sulla base di un principio di autosufficienza per l'ambito regionale, il contributo di ciascun impianto di termovalorizzazione necessario a garantire la copertura del fabbisogno regionale di smaltimento di rifiuti urbani e speciali) ha previsto che i rifiuti debbano essere conferiti presso gli impianti e nel rispetto dei quantitativi indicati al Capitolo 9 della Relazione generale di Piano; al proposito, si evidenzia che la capacità indicata per il termovalorizzatore di Piacenza, pari a 120.000 t, risulta coerente con gli scenari contenuti nel PRGR;

10. in merito allo scenario zero (105.000 t), si rammenta che nell'anno 2003 la quantità ricevuta dall'impianto è stata pari a 104.937 t (Fonte: Rapporto Ambientale Tesa Piacenza SpA al 31/12/2003), nell'anno 2004 il quantitativo ricevuto è stato leggermente superiore, pari a 111.410 t (Fonte: Rapporto Ambientale Tesa Piacenza SpA al 31/12/2004), a seguito di apposita ordinanza sindacale di deroga alla capacità autorizzata emanata per risolvere la situazione di emergenza; si precisa, inoltre, che il limite quantitativo autorizzato di 105.000 t era stato "derogato", in seguito al procedimento di screening (cfr. deliberazione di giunta provinciale n. 52 del 16/02/2005), da 105.000 t a 120.000 t per un periodo di tempo limitato che ha avuto inizio nell'anno 2005 e non nell'anno 2004 (come invece riportato nel paragrafo 2.1 del S.I.A.: "la potenzialità autorizzata fu, in seguito a procedura di screening, portata già nell'anno 2004 a 120.000 t/anno"). Premesso quanto sopra, si osserva che nel capitolo 2 - Quadro di riferimento progettuale - del S.I.A., in relazione allo scenario zero, è specificato che "si tratta di uno scenario astratto"; relativamente a quanto espresso, in riferimento alle "modifiche impiantistiche realizzate nel corso degli anni, alcune di queste estremamente rilevanti in termini di miglioramento della compatibilità ambientale (in particolare l'installazione dei sistemi di abbattimento emissioni di NOx catalitici, installati

nel 2009 sulla linea 1 e nel 2011 sulla linea 2)", si richiede di chiarire che lo scenario zero è stato "costruito" tenendo conto degli adeguamenti impiantistici prescritti dalla D.D. n. 2104 del 26/10/2007, con particolare riferimento ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera. Si ritiene, infatti, che per permettere la confrontabilità fra i 3 scenari proposti questa sia una condizione indispensabile;

11. in merito ai dati di inventario utilizzati nell'Analisi del Ciclo di Vita (Allegato U), occorre meglio definire la metodologia con la quale sono stati stimati i valori riportati nelle tabelle sulle emissioni al camino nei 3 scenari: 105.000 t, 128.000 t, 136.000 t (Tabelle 5-4, 5-9, 5-14 e 5-19); in particolare, andrà considerata anche la variazione della composizione merceologica dei rifiuti trattati nei 3 scenari. Relativamente a quanto riportato nel paragrafo 4.4.3. dell'Allegato U: "Per quanto concerne gli scenari 105.000 t e 128.000 t rifiuti/anno, le concentrazioni utilizzate sono quelle da letteratura", si ritiene non corretto l'approccio in quanto lo scenario zero a 105.000 t rifiuti/anno (che deve rappresentare lo scenario che si verificherebbe nel caso di esito negativo della V.I.A.) deve essere "descritto" con i dati reali di emissione a camino monitorati nell'impianto (nell'anno 2014) e non con dati di letteratura che non è detto siano del tutto rappresentativi delle caratteristiche dell'impianto di Piacenza. Ad esempio, il valore di concentrazione di NOx riportato nella Tabella 5-4 (Emissioni al camino Scenario 1 - 105.000 t) e nella Tabella 5-19 (Confronto emissioni al camino nei 3 scenari), pari a 180,7 mg/m³, risulta piuttosto elevato e poco rappresentativo di un impianto come il termovalorizzatore di Borgoforte, dotato su entrambe le linee di sistemi di riduzione catalitica degli ossidi di azoto (prima dell'installazione su entrambe le linee di tale sistema di abbattimento, nell'anno 2008, i valori medi di emissione degli Nox risultavano pari a 107,4 mg/m³ per la linea 1 e a 107,9 mg/m³ per la linea 2 mentre nell'anno 2014 i valori medi degli NOx risultano pari a 71,4 mg/m³ per la linea 1 e a 70,7 mg/m³ per la linea 24). A tal proposito, si evidenzia che nella stessa relazione relativa alla LCA (Allegato U - Paragrafo 2) è specificato che per lo Scenario Zero "Al fine di favorire la confrontabilità

degli scenari si è, però, deciso di utilizzare in questo studio LCA i dati relativi alla configurazione attuale anziché quelli relativi alla configurazione di prima autorizzazione" (la configurazione attuale presenta su entrambe le linee di incenerimento sistemi di abbattimento delle emissioni di NOx catalitici): ne discende, quindi, che i dati da utilizzare per lo scenario zero sono quelli reali. Anche per lo scenario a 128.000 t occorre rivedere i valori di emissione a camino riportati nelle Tabelle 5-9 e 5-19, stimandoli sulla base delle caratteristiche dello scenario (mix RU-RS, potere calorifico dei rifiuti, ecc.) e facendo in modo che le previsioni assunte siano confrontabili con lo scenario zero a 105.000 t. Nel caso in cui si ritenga necessario utilizzare dati di letteratura (come è stato fatto nell'Allegato U), occorre precisare la fonte ed, in ogni caso, utilizzare dati di emissione di impianti con caratteristiche simili a quello di Piacenza. Relativamente, invece, a quanto riportato nel paragrafo 4.4.3. dell'Allegato U "per quanto riguarda lo scenario 136.000 t rifiuti/anno sono stati utilizzati i valori medi in uscita dai due camini dell'impianto Tecnoborgo durante l'anno 2014 monitorati sia in continuo (es. NOx, CO, Polveri, etc) che puntualmente (es. PCDD, Diossine, etc)", si ritiene l'approccio non corretto. Lo scenario a 136.000 t rifiuti/anno considera infatti un quantitativo diverso da quello relativo all'anno 2014 (112.547 t) e, conseguentemente, il mix di rifiuti è completamente diverso (e non può essere costituito solo da rifiuti urbani, come già detto al punto 8) ed ha un PCI caratteristico anch'esso diverso rispetto al PCI attuale. Si richiede pertanto di rivedere i valori di emissione a camino relativi allo scenario a 136.000 t (Tabelle 5-14 e 5-19) stimando i valori sulla base delle caratteristiche di tale scenario. Inoltre, dal momento che nello Studio di Impatto Ambientale non vengono riportati i valori delle emissioni a camino per i 3 scenari presi in considerazione, si fa infatti riferimento all'Allegato U (vedi paragrafo 2 del S.I.A. dove è specificato che "Vengono inoltre introdotti due nuovi scenari, i cui impatti - come già anticipato- sono ampiamente discussi nell'Analisi del Ciclo di Vita (ALLEGATO U)" ed anche il paragrafo 2.2 - Scenario 128.000 t - dove è indicato che "Al fine di una profonda comprensione degli impatti ambientali di tale scenario si rimanda all'Analisi del Ciclo di Vita

allegata alla presente (ALLEGATO U"), si richiede di rivedere le valutazioni riportate nel S.I.A., sulla base dei dati di emissione che dovranno essere proposti a seguito delle richieste di integrazioni di cui sopra. Qualora risultassero valori di emissione dello scenario a 128.000 t (scenario scelto dal proponente) superiori rispetto allo scenario zero a 105.000 t (tenendo anche conto del fatto che, sia dall'allegato U alla documentazione di VIA sia dall'allegato 1 alla documentazione di AIA, emerge che la portata di emissione nello scenario futuro sarà superiore a quella attuale), dovrà essere prodotta anche una simulazione modellistica per la valutazione degli impatti degli inquinanti sul territorio circostante l'impianto, in relazione all'incremento della capacità di trattamento dei rifiuti (da scenario zero 105.000 t a capacità di trattamento corrispondente alla saturazione del carico termico);

12. relativamente alla prima parte (valutazione della qualità ambientale) dell'Allegato S, sottolineando che lo studio è riferito alla configurazione attuale dell'impianto e non agli scenari futuri ipotizzati nell'istanza presentata dal proponente, si osserva quanto segue:

- non è sufficientemente chiaro il criterio di scelta delle mensilità individuate per le valutazioni;
- l'ipotesi di pag. 5, che la diluizione ambientale di un macroinquinante come gli ossidi di azoto sia adottabile anche per microinquinanti organici e inorganici (e soprattutto B(a)P e metalli che tendono ad essere adsorbiti sul particolato) non risulta nel documento sufficientemente giustificata e supportata scientificamente;
- nelle tabelle dei valori delle emissioni medie e conseguentemente delle immissioni medie ai ricettori, per gli inquinanti non monitorati in continuo (microinquinanti organici ed inorganici), non è sufficientemente esplicitata la metodologia utilizzata per l'attribuzione dei valori mensili a partire dai dati di singole determinazioni;
- per la tabella Database riassuntivo della qualità dell'aria, per gli inquinanti non monitorati in continuo, non è giustificato il criterio assunto per l'attribuzione dei valori mensili a partire dai dati di singole determinazioni annuali;
- nella tabella Database riassuntivo della qualità dell'aria, per il benzene (i cui dati sono dedotti da

report Arpa, secondo quanto specificato nella nota alla tabella) è riportato uno stesso valore per tutte le mensilità: al proposito, si precisa che tale inquinante è misurato in continuo presso la stazione da traffico della Rete regionale ed è quindi possibile il calcolo delle singole medie mensili.

Alla luce delle osservazioni sopra formulate e di quanto riportato nel documento (Allegato S) a pagina 47, in merito al fatto che le risultanze dello studio sono "direttamente derivanti dalla qualità del dato di input" e con riferimento alle metodologie ed alle semplificazioni assunte per quanto concerne le valutazioni ai ricettori esterni all'area dell'impianto, si ritiene che per i microinquinanti organici ed inorganici non sia sufficientemente supportato il giudizio espresso nelle conclusioni (della stessa pagina) relativamente al contributo dell'impianto alle immissioni.

Si richiede di fornire i chiarimenti alle osservazioni sopra esplicitate;

13. in merito agli scenari proposti nel S.I.A. (105.000 t, 128.000 t, 136.000 t), si ritiene necessario venga proposto anche uno scenario a 120.000 t/anno di rifiuti trattati. Infatti 120.000 t è il quantitativo che per anni ha costituito la capacità massima autorizzata ed è lo scenario che il PRGR prevede per il prossimo futuro; lo scenario a 120.000 t dovrà essere proposto anche in configurazione cogenerativa;
14. al paragrafo 2.4.1.5 (Vantaggi dell'assetto cogenerativo) del S.I.A. viene dichiarato che: "In tutti gli scenari analizzati, il processo d'incenerimento dei rifiuti realizzato nel termovalorizzatore di Piacenza si configura come processo di recupero, in quanto si conseguono sempre valori dell'indice di recupero superiori alle soglie previste dalla normativa per ottenere tale classificazione." . A tal proposito, si richiede di specificare i valori dell'indice R1 conseguiti per i 3 scenari presi in considerazione, nonché per quello a 120.000 t al fine di permettere un confronto a livello di analisi energetica;
15. in merito al quantitativo presunto di rifiuti di provenienza extraprovinciale (paragrafo 3.2.1 del S.I.A.), stimato pari a circa 15.000 t, si evidenzia che il PRGR (cfr. D.G.R. n. 1 del 08/01/2016) al Par.

9.4 della Relazione generale, Fig. 9-25, prevede al 2016 un quantitativo di RU destinati a termovalorizzazione pari solo a 59.589 t (che negli anni successivi oltretutto diminuisce), non prevede flussi di RU dagli altri territori provinciali della regione al termovalorizzatore di Piacenza e ipotizza un quantitativo di RS per l'anno 2016 pari a 60.412 t (tale quantitativo di RS, per la porzione costituita da rifiuti speciali assimilabili, nel caso in cui verrà accolta l'istanza presentata dal proponente, potrà avere provenienza provinciale o extraprovinciale). Si ricorda inoltre il PRGR contempla un'ulteriore incremento del quantitativo di RS negli anni 2017, 2018 e 2019. Il quantitativo di rifiuti di provenienza extra provinciale proposto, pertanto, risulta poco realistico e quindi dovrà essere modificata tale stima;

16. in merito a quanto illustrato nel paragrafo 3.2.2 (Stima delle distanze massime di provenienza dei rifiuti extraprovinciali) del S.I.A. e della conseguente stima dell'impatto in termini di emissioni inquinanti e climalteranti, determinato dal trasporto dei rifiuti di provenienza extraprovinciale, si ritiene necessario venga rivista la stima delle distanze massime di provenienza; l'ipotesi riportata, riferentesi alla provincia di Reggio-Emilia, appare infatti poco realistica dal momento che il PRGR, nella sua formulazione attuale (cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2016 - Relazione generale, capitolo 9. Figura 9-16 - previsione al 2016), non prevede flussi di RUR dalla provincia di Reggio-Emilia al termovalorizzatore di Piacenza (è previsto che quantitativi di rifiuti da Reggio-Emilia siano inviati all'impianto di trattamento meccanico di Parma), diversamente da quanto indicato nel richiamato paragrafo 3.2.2 del S.I.A. ("i rifiuti sono raccolti e trattati da un impianto di selezione in provincia di Reggio Emilia, da cui poi sono inviati in parte a Parma ed in parte a Piacenza"). Si precisa, inoltre, che anche le previsioni del Piano per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 (paragrafo 9, Figure 9-18, 9-20, 9-22, 9-24) non riportano flussi di RUR dalla provincia di Reggio-Emilia al termovalorizzatore di Piacenza;
17. occorre meglio definire il contenuto della Tabella 8 (quantitativi rifiuti 2009-2014) del paragrafo 3.6 del S.I.A., in riferimento ai quantitativi di RSU e

RSA in ingresso. Nella "NOTA ALLA TABELLA" è riportato che "Il rifiuto CER 191212, che viene conferito all'impianto come rifiuto speciale assimilabile ma deriva dalla cernita di rifiuto urbano della provincia di Piacenza, è stato conteggiato nel totale degli urbani nella tabella"; a tal proposito, si fa rilevare che il CER 191212 deriva solo in parte dalla cernita del rifiuto urbano della provincia di Piacenza, la restante parte deriva da rifiuti speciali assimilabili (Fonte: Rapporto Ambientale AIA di Iren Ambiente), anche di provenienza extraprovinciale. A conferma dell'osservazione soprariportata, si citano i dati riportati nel PRGR (cfr. D.G.R. n. 1 del 08/01/2016) che, al Par. 9.4 della Relazione generale, Fig. 9-25, prevede al 2015 un quantitativo di RU destinati al termovalorizzatore di Piacenza pari a 64.366 t ed un quantitativo di RS pari a 41.547 t. Si ritiene infatti che i dati riportati nella Tabella 8 del S.I.A. (es. per anno 2014 RSU 108.411 t, RSA-Fanghi-ROT 4.136 t) seppur riferiti ad anni differenti, non siano confrontabili con i dati di previsione del PRGR. Si sottolinea l'importanza di conoscere la corretta suddivisione dei quantitativi avviati ad incenerimento, fra rifiuti urbani e speciali assimilabili, per meglio definire la composizione merceologica ed il potere calorifico;

18. in merito alla valutazione degli impatti del progetto sulla componente aria per l'emissione di sostanze inquinanti quali PM10, NOx, SO2, HCl, COT, CO, NH3, COT, Hg, Cd, Ti, metalli pesanti, PCDD/PCDF, IPA (Paragrafo 3.3 - Emissioni in atmosfera - del S.I.A.), si ricorda che (L. 164 del 11/11/2014, art. 35 comma 3) è indispensabile la valutazione positiva della compatibilità ambientale dell'impianto nell'assetto con saturazione del carico termico. Occorre pertanto meglio definire tale valutazione, motivare e dimostrare quanto affermato in merito a "si ritiene che l'attuazione del progetto in esame non comporti un aggravio degli impatti con riferimento alla componente emissioni in atmosfera". Nel S.I.A. dovranno essere riportate ed analizzate le stime relative ai flussi di massa annuali, rispetto ai 3 scenari proposti e per quello a 120.000 t, per tutti gli inquinanti succitati (tenendo ovviamente conto dei mix di rifiuti suggeriti ai punti precedenti). Si precisa, in particolare, che i flussi di massa annuali dovranno essere calcolati sulla base delle

concentrazioni ottenute secondo le indicazioni di cui al punto 11;

19. in merito alla valutazione dell'impatto ambientale della configurazione cogenerativa ed al confronto con l'assetto attuale (cfr. paragrafo 2.4.1.5 del S.I.A.), si richiede che la valutazione delle emissioni e degli impatti sulla qualità dell'aria riferiti ai 2 assetti venga estesa non solo a biossido di carbonio, ossidi d'azoto e polveri ma anche ad altri inquinanti quali ad es. IPA, Diossine-Furani e Metalli; si richiede anche che nel S.I.A. vengano riportate non solo le percentuali di variazione ma anche i valori emissivi della configurazione cogenerativa e della configurazione attuale. Ciò risulta di particolare importanza per la valutazione della nuova configurazione cogenerativa, in quanto la riduzione delle emissioni di tale configurazione è imputata alle "mancate emissioni da parte delle piccole caldaie" ed alla modifica dell'"attuale mix d'alimentazione della rete di teleriscaldamento". Dai valori di riduzione delle emissioni conseguite dalla configurazione cogenerativa ne deriva la compensazione, connessa all'aumento dei contaminanti classici diretti (a camino) dovuto alla combustione di un maggior quantitativo di Rifiuti Speciali Assimilabili (spesso costituiti prevalentemente da plastiche) con i benefici dovuti al teleriscaldamento; nel caso delle Diossine, invece, tale beneficio potrebbe non configurarsi (per le motivazioni illustrate al punto 8). Inoltre, per i 3 inquinanti per i quali sono stati calcolati i valori di riduzione delle emissioni, biossido di carbonio (8,57%), ossidi d'azoto (8,33%) e polveri (36,40%), occorre venga illustrata la metodologia utilizzata per stimare tali valori ed i fattori di emissione utilizzati, dettagliando i vari passaggi a partire dai valori delle emissioni a camino. Si osserva che i valori precedentemente citati sono identici ai valori riportati al cap. 6 dell'Allegato A della Relazione tecnica della procedura di screening 2013 (cfr. tab. 6.9); a tal proposito, come già accennato al punto 6, si rileva che non appare corretto utilizzare le valutazioni riportate in tale relazione ("Analisi energetica del Termovalorizzatore di Piacenza in configurazione cogenerativa" prodotta da LEAP in data 8 Novembre 2013) nell'attuale procedura di V.I.A., gli scenari presi in esame nel 2013, infatti, erano completamente

differenti da quelli attuali (lo scenario cogenerativo analizzato nel 2013 risulta caratterizzato da un quantitativo di rifiuti inceneriti pari a 120.000 t, mentre non era stato considerato lo scenario a 128.000 t oggetto dell'attuale procedura di V.I.A). Risulta pertanto necessario ricalcolare i valori di variazione delle emissioni (configurazione cogenerativa rispetto all'assetto attuale) per tutti gli inquinanti. Relativamente ai vantaggi della configurazione cogenerativa, si osserva anche che il valore di riduzione delle emissioni di NOx riportato al paragrafo 2.4.1.5 del S.I.A. (-8,33%) risulta differente da quello riportato per lo stesso inquinante (NOx) ai paragrafi 2.2 e 4 del S.I.A. (-5%): si richiede di precisare quale sia il valore corretto. In merito a quanto riportato al paragrafo 2.2 (Scenario 128.000 t) ed al paragrafo 4 (Opzione zero e principali alternative prese in esame) del S.I.A., in relazione all'assetto cogenerativo, si ritiene necessario venga motivata e documentata l'affermazione "la produzione di diossine (PCDD) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) risulta quasi azzerata, grazie alla miglior qualità con cui la combustione è realizzata nel termovalorizzatore, rispetto ai sistemi di riscaldamento convenzionali". Inoltre, in merito a quanto riportato al paragrafo 2.2 del S.I.A. - "Per comprendere al meglio l'impatto causato dall'assenza della rete di teleriscaldamento occorre soprattutto tenere conto delle emissioni da sistemi di riscaldamento civili che vengono evitate grazie alla generazione combinata di energia elettrica e calore del termovalorizzatore, tali emissioni sono riassunte nella tabella seguente (fonte: Analisi energetica ed ambientale ed integrazioni alle valutazioni energetiche-ambientali sugli scenari operativi del Termovalorizzatore di Piacenza)" -Tabella 5 - si fa rilevare che la Tabella 5 non è presente nella relazione citata (Allegato A della documentazione di screening 2013); Pertanto si richiede di esplicitare per tutti gli inquinanti i calcoli effettuati (fattori di emissione, ecc.) per stimare i dati riportati nella Tabella 5 del S.I.A. (e nella Tabella 10 del S.I.A.); si evidenziano in particolare gli elevati valori di IPA e PCDD dichiarati per le caldaie a gas naturale;

20. in merito al risultato dell'indice R1 conseguito nel 2014, riportato nell'Allegato I, al capitolo 2

(Metodologia di calcolo), viene dichiarato che "La metodologia adottata è stata sviluppata dal Consorzio LEAP, nell'ambito del Centro Studi MatER, in collaborazione con la Regione Lombardia. In allegato a questo documento sono riportate le Linee Guida (Viganò, 2015) sviluppate da LEAP, che definiscono tutti gli aspetti di tale metodologia.". Dall'analisi di tutta la documentazione di V.I.A. emerge che le Linee Guida citate non risultano presenti e pertanto dovranno essere fornite al fine di permettere la verifica dei valori riscontrati. Le Linee Guida comunitarie all'interpretazione della formula per il calcolo dell'indice R1 (par. 4.6 pag. 19) prevedono, inoltre, che l'Autorità Competente debba ricevere il FOGLIO DI CALCOLO utilizzato, che pertanto andrà anch'esso prodotto. Riguardo al calcolo di E_p (ENERGIA PRODOTTA) - capitolo 5 - relativamente all'ENERGIA TERMICA (VAPORE) UTILIZZATA PER L'ESSICCAMENTO DEI FANGHI ed, in particolare, al fatto che tale energia sia stata considerata tra i flussi che contribuiscono alla determinazione di EP, si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni/richieste di integrazioni:

- Le Linee Guida comunitarie (pag. 13) prevedono che "EP include l'energia (calore e elettricità) che è esportata fuori dai confini del sistema a terzi o per altri utilizzi all'interno dell'impianto, come l'energia che è utilizzata dentro ai confini del sistema (...), ma esclusi gli utilizzi di energia che influenzano la produzione di vapore/calore." (le Linee Guida inoltre specificano che "questa distinzione è necessaria per evitare doppi conteggi di flussi di energia"). Fra l'altro, anche nello stesso Allegato I al paragrafo 5.1, in relazione al contributo fornito dall'energia elettrica prodotta dal turbogeneratore, è specificato che "tutti gli impieghi dell'elettricità prodotta dal TG contribuiscono al termine EP (poiché nessuno di essi influenza direttamente la produzione di vapore"). Diversamente da quanto indicato, poiché essiccando i fanghi prima dell'immissione nel forno si "fornisce energia al sistema", ciò determina un'influenza sulla produzione di vapore/calore; ne consegue che il conteggio in EP del vapore utilizzato per l'essiccamento non è coerente con quanto previsto dalle Linee Guida comunitarie.

- Le Linee Guida comunitarie (pag. 10) prevedono, inoltre, che il PRE-TRATTAMENTO dei rifiuti NON debba essere incluso nei confini del sistema della formula R1 (e fra gli esempi di operazioni di trattamento preliminare di rifiuti riportano l'essiccazione).
- Si evidenzia che nell'Annex 3a delle Linee Guida, fra gli esempi di autoconsumo di energia da conteggiare in EP, non c'è il "vapore utilizzato per essiccamento fanghi".

Pertanto si ritiene che vada riproposto il calcolo "stralciando" il contributo dell'energia termica utilizzata per l'essiccamento dei fanghi.

Al paragrafo 8.4 dell'Allegato I non è dato sapere il motivo per cui il calcolo di EW è stato effettuato sulla base della quantità di rifiuti convenzionalmente trattati (108.455 t), anziché di quella effettivamente incenerita nell'anno 2014 (pari a 112.547 t - Fonte: Rapporto Ambientale AIA Tecnoborgo anno 2014). Si richiede di esplicitare maggiormente le motivazioni.

Si dovrà anche precisare come sia possibile che in uscita dalla caldaia (punto 2 Tabella 1.1 dell'Allegato I) vi sia una produzione di vapore per una potenza di 21,43 MW (dato in apparente contrasto a quanto calcolabile dalla quantità di vapore e della sua entalpia che porta ad una potenza di circa 25,7 MW), a fronte di un carico termico massimo del forno (valore di progetto) pari a 19,5 Gcal/h (22,7 MW) come riportato a pag. 29 del SIA;

21. anche in relazione alle implicazioni connesse al procedimento amministrativo (lett. i) comma 1 art. 2 LR 9/99 e smi), considerato che, sia dall'allegato U alla documentazione di VIA, sia dall'allegato 1 alla documentazione di AIA, emerge una portata di emissione superiore a quella attuale, è necessario venga presentato uno studio di ricaduta delle emissioni che metta a confronto i diversi scenari (vedi punto 11) evidenziando le relative aree interessate;
22. dovrà essere verificata la capacità di produzione di vapore per linea dal momento che emergono alcune incongruenze rispetto a quanto presentato (a pag. 41 del SIA viene indicata in 28,8 t/h per linea mentre alla successiva pag. 51 viene specificato 31 t/h per

linea), ricordando che nell'istanza di AIA del 2007 tale dato era stato quantificato in 29 t/h;

23. dovrà essere verificata la potenza elettrica della nuova turbina dal momento che dal documento TCB PROGETTO DEFINITIVO TLR_1.pdf quella ai morsetti risulta essere pari a 4960 kW, valore coincidente con quello di "potenza attiva" del rispettivo alternatore calcolata con $\cos\phi=0,8$, mentre nel SIA la potenza risulta pari a 4,6 MW;
24. occorre esplicitare i calcoli effettuati per stimare le potenze elettriche e termiche dei gruppi a partire dai parametri di dimensionamento e funzionamento delle turbine (nuova ed esistente) relativamente all'assetto di normale funzionamento;
25. andranno verificati i valori riportati nella tabella della TAV 260 HBL 050 dal momento che emergono incongruenze con il SIA (vedasi paragrafo 2.4.1.3), specificando altresì cosa si intende per R.A.1 ed R.A.2;
26. andranno definite "le condizioni di instabilità della combustione del rifiuto" citate a pag. 65 del SIA che aumenterebbero le emissioni in atmosfera e stima delle emissioni conseguenti;
27. al fine di valutare la variabilità delle emissioni in funzione dei rifiuti smaltiti, dovrà essere prodotta una tabella in formato digitale (foglio di calcolo) riportante l'esito dei campionamenti discontinui effettuati con frequenza annuale alle emissioni E1 ed E2 e i corrispondenti quantitativi di rifiuti alimentati alle due linee, unitamente ad una stima del rispettivo PCI;
28. dovrà essere valutato il corretto dimensionamento dei sistemi di abbattimento anche per trattare effluenti con portate superiori alle attuali.

AUSL di Piacenza

Relativamente all'ultima parte dell'allegato S - impatto sulla salute- si richiede di esplicitare i dati di media annuale utilizzati nel metodo di calcolo degli impatti da emissioni di particolato dell'impianto.

COMUNE DI PIACENZA

a) Nel SIA gli scenari di previsione LCA (Life Cycle Assessment) non sono conformi alle previsioni del Piano Regionale Rifiuti (che per il termovalorizzatore di

Piacenza prevede una quota molto superiore di Rifiuti Speciali): le valutazioni LCA dovranno essere corrette di conseguenza.

*Scenario Piano Regionale Rifiuti al 2017:
56.000 tonn RUR prodotti in provincia
70.000 tonn RS*

*Scenario a 128.000 t (valutazione LCA del SIA):
98.900 tonn RUR
25.000 tonn RSA
2.000 tonn RS
2.000 tonn fanghi*

b) Nel SIA si afferma che lo scenario 136.000 t è quello più rispondente alle previsioni del Piano Regionale Rifiuti (pag. 46), tuttavia gli scenari di previsione LCA riportano i dati seguenti che contrastano con il medesimo Piano:

*Scenario a 136.000 t (valutazione LCA del SIA):
131.900 tonn RUR
2.000 tonn RS
2.000 tonn fanghi*

c) Dovrà essere valutato uno scenario che preveda l'incenerimento esclusivo di Rifiuti Speciali. (scenario al 2020, come da previsioni del PRGR)

d) Dovranno essere valutati scenari (al 2017 con 128.000 e al 2020 con solo RS) senza il contributo di mitigazione del TLR.

e) Dovranno essere esplicitati chiaramente tutti i calcoli alla base delle valutazioni LCA.

f) Nelle valutazioni LCA non è chiaro come siano stati valutati gli impatti del trasporto rifiuti, non è esplicitato il loro contributo. Questo è un aspetto importante soprattutto per tenere conto anche dell'aumento previsto di RS e della richiesta di eliminazione dei vincoli territoriali di provenienza RS. Dovrà essere esplicitato l'impatto del trasporto rifiuti nelle valutazioni LCA.

g) Il Protocollo d'Intesa tra Tecnoborgo e Comune di Piacenza stabilisce che la Società Tecnoborgo che gestisce l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Piacenza si impegna a ridurre le emissioni di polveri e NOx nel periodo dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo successivo, impegnandosi in particolare a:

- effettuare 15 giorni di fermata per linea per manutenzione nel periodo critico ottobre - marzo;
- limitare le emissioni di polveri e NOx nello stesso periodo all'80% dei limiti autorizzati.

La documentazione dovrà evidenziare il rispetto di tali impegni, esplicitando la connessa distribuzione dei quantitativi dei rifiuti termovalorizzati.

h) E' necessario chiarire se, in caso di non funzionamento dell'inceneritore, siano sufficienti le centrali di back up esistenti per la fornitura di calore alla rete di TLR oppure ne siano previste altre.

i) Dovrà essere garantito che la distribuzione mensile dei rifiuti sia tale da consentire la fornitura di calore alla rete di TLR durante il periodo invernale, anche esplicitando i quantitativi di rifiuti termovalorizzati mensilmente.

j) In relazione agli aspetti urbanistici, sentito il competente Servizio, si esprime quanto segue: in funzione delle disponibilità dichiarate dalla Società in sede di realizzazione dell'impianto di Tecnoborgo, di quanto fissato dall'art. 124.2 delle Norme di Attuazione dell'adottato RUE e di quanto contenuto nelle "Schede progetto Ambiti di Trasformazione" dell'adottato PSC, si chiede di esplicitare adeguate proposte di compensazione/mitigazione ambientale.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Capitolo 1 - Quadro di riferimento programmatico

Paragrafo 1.5 Strumenti urbanistici territoriali

Nel paragrafo sono elencati gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica considerati nell'ambito dell'attività di verifica di conformità degli interventi proposti; si ritiene necessario completare il quadro di riferimento integrando l'elenco e l'analisi effettuata nei paragrafi successivi considerando anche i seguenti strumenti:

1) livello regionale:

- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), attualmente in fase di aggiornamento, la Regione Emilia Romagna ha infatti approvato il Documento Preliminare del PRIT 2020,
- Piano Energetico Regionale (PEC),

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) attualmente adottato ed in regime di salvaguardia,

2) livello provinciale:

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR),

3) livello comunale:

PSC e RUE adottati ed in regime di salvaguardia,

Piano Energetico Comunale (PEC),

Zonizzazione Acustica del territorio comunale, attualmente adottata.

Paragrafo 1.5.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L'illustrazione del Piano provinciale deve essere integrata con riferimento a tutti i contenuti connessi con gli interventi proposti:

Tavola A1.2 "Tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale": l'ambito risulta ubicato in posizione limitrofa al sito appartenente alla Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio; ai sensi della normativa di settore vigente, nell'ambito della procedura di VIA in corso andranno valutate anche le eventuali incidenze che gli interventi proposti possono indurre sulle risorse faunistico-vegetazionali presenti nel suddetto Sito; (nel paragrafo 1.5.8 si accenna sia alla scheda di prevalutazione sul progetto che allo sviluppo del tema nell'ambito degli impatti ambientali, dei quali però non sembra esservi traccia).

Considerato che l'area di intervento ricade nella fascia fluviale C - Zona C1 - del Po individuata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con valore ed effetti di PAI a seguito dell'Intesa interistituzionale sottoscritta il 12.04.2012, si chiede di produrre una documentazione che dia conto della compatibilità idraulica dell'intervento rispetto allo stesso PTCP (art. 13, comma 4, e artt. 38 e successivi delle Norme) e al PGRA - Piano di

Gestione del Rischio di Alluvioni, adottato con Delibera C.I. di AdbPo n. 4 del 17.12.2015 (in salvaguardia), in considerazione di:

- *tipologia/entità dell'intervento, in relazione alle casistiche contenute nella normativa;*
- *risultanze dello studio del rischio idraulico contenuto nel PSC.*

- *Tavola A2.2 "Assetto vegetazionale": occorre verificare le eventuali interferenze tra gli interventi previsti e le attuali presenze di tipo vegetazionale presenti nel contesto considerato;*
- *Tavola T1 "Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali": il contesto esaminato è compreso nell'Unità di paesaggio n. 16 dei sistemi urbanizzati - Subunità di paesaggio n. 16a Sistema urbanizzato di Piacenza e San Nicolò; occorre verificare e valutare le eventuali interferenze tra le previsioni proposte e le disposizioni dettate per la specifica Unità di appartenenza all'interno delle Norme e dell'Allegato N6 alle stesse;*
- *Tavola T2.1 "Vocazioni territoriali e scenari di progetto": occorre verificare e valutare le eventuali interferenze tra le previsioni proposte e quelle previste dal PTCP per l'ambito considerato;*
- *Tavola vR1.1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" e Tavola vR2.1 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti": occorre verificare e valutare le eventuali interferenze tra le previsioni proposte e le aree non idonee individuate sulle tavole del Piano provinciale, con particolare riferimento ai fattori escludenti di cui al Titolo III, Capo 2° delle Norme del PTCP (soprattutto art. 38, comma 1 lettera a)) e dell'Allegato R alle medesime.*

*Paragrafo 1.5.3 Piano provinciale gestione rifiuti
Occorre correggere i riferimenti di approvazione del PPGR: Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 del 22.11.2004.*

Paragrafo 1.5.4 Piano Regolatore GENERALE (PRG)

Al secondo capoverso occorre evidenziare che il PRG vigente di Piacenza è stato oggetto di svariate modifiche, effettuate con Varianti parziali approvate con rito ordinario o speciale di cui alla disciplina urbanistica regionale.

2. Quadro di riferimento progettuale

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), analizzando lo scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati al 2020 (pag. 198 della Relazione generale), prevede che a fine 2020 non siano più inviati rifiuti urbani all'impianto.

Si ritiene, quindi, che gli scenari valutati debbano tenere conto di tale previsione e delle sue conseguenze. In relazione a questo ultimo aspetto, si chiede anche di conoscere qual'è il periodo il periodo di ammortamento dell'investimento considerato nel valutarne la sostenibilità economica.

3 Valutazione degli impatti ambientali

Paragrafo 3.2 Viabilità: valutazione impatto viabilità e stima transito mezzi pesanti Si ritiene che le valutazioni esposte debbano essere integrate con un'indagine più approfondita sui flussi di traffico presenti e indotti per le diverse alternative considerate ed in considerazione della provenienza dei rifiuti oggetto di termovalorizzazione, anche al fine di evidenziare eventuali criticità che rendano necessarie la realizzazione di interventi inerenti all'esistente sistema della viabilità.

- 1.7 con istanza del 14/03/2016, la Ditta proponente ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni, istanza riscontrata favorevolmente dalla SAC dell'Arpae di Piacenza con nota del 21/03/2016, prot. n. 2746;
- 1.8 l'Amministrazione Provinciale di Piacenza, con lettera acquisita in data 04/04/2016 al prot. Arpae di Piacenza n. 3198, ha trasmesso la nota della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna datata 23/03/2016, prot. n. 3182;
- 1.9 la società Iren Ambiente in data 11/05/2016, prot. n. IA002941-2016-P, ha trasmesso le integrazioni, assunte al protocollo dell'Arpae di Piacenza al n. 4894 del 13/05/2016;

- 1.10 la Società proponente, con nota dell'01/08/2016, prot. IA004286-P (prot. Arpae n. 8315 del 02/08/2016), ha trasmesso ulteriori chiarimenti e integrazioni volontarie;
- 1.11 la SAC dell'Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-Amb-2016-3895 del 12/10/2016, a seguito di espressa richiesta della Ditta, ha rilasciato una modifica non sostanziale dell'AIA vigente per il riconoscimento della qualifica di R1 all'impianto di termovalorizzazione; ciò ha comportato l'implicito stralcio della tematica dalla procedura di VIA in corso;
- 1.12 il Comune di Piacenza - Direzione Operativa riqualificazione e Sviluppo del Territorio - con lettera prot. n. 12179 del 30/01/2017 ha specificato che gli interventi compresi nel progetto, "essendo qualificabili come impianto tecnologico non costituiscono incremento di superficie e pertanto risultano ammissibili senza la necessità di permesso a costruire in deroga". Nella stessa lettera viene anche precisata la classificazione contenuta nei vigenti strumenti urbanistici ("servizi urbano - territoriali" con specifica di "attrezzature tecnologiche ed ecologiche") ed anche che "pertanto fino a che lo stesso continuerà ad avere anche una funzione di trattamento dei rifiuti urbani del territorio può essere dichiarata la sua compatibilità salva la dovuta definizione delle compensazioni in funzione delle diverse situazioni di funzionamento." Nella lettera si specifica inoltre che "Nell'eventualità che l'impianto assuma la connotazione di impianto industriale per il trattamento di rifiuti non urbani, lo stesso dovrà essere sottoposto preventivamente ad un nuovo accordo con l'Amministrazione Comunale";
- 1.13 a far data dall'01/01/2016, in applicazione della L.R. n. 13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde alle richieste della L. 56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale normate dall'art. 5, comma 2 della L.R. n. 9 del 1999 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;
- 1.14 la Struttura ARPAE di Piacenza, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di

VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/15, approvata con DGR 1795/2016, ha inviato alla Regione Emilia-Romagna, con nota prot. PGPC 8466/2017 del 14/07/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.523953 del 14/07/2017, lo schema di delibera con allegati il Rapporto ambientale sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza di Servizi, la modifica dell'AIA e il nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;

- 1.15 la Provincia di Piacenza ha trasmesso alla Regione e alla Struttura Arpae di Piacenza, con nota prot. n. 4126 del 10/2/2016 acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2016.89891 del 12/2/2016, l'elenco delle procedure di verifica e VIA aperte a far data dall'1/1/2016, al fine della presa in carico dei relativi procedimenti da parte della Regione Emilia-Romagna e della ARPAE SAC di Piacenza; fra i procedimenti trasmessi risulta compreso anche la presente procedura di VIA;
- 1.16 successivamente all'invio della bozza di delibera di cui al punto 1.14, IREN ha inviato una nota prot. IA004283-P del 03/08/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.565476 del 04/08/2017, contenente un'osservazione relativa ai termini di validità dell'AIA e con la quale reputava incongruo quanto riportato nella determina di modifica dell'AIA della Struttura ARPAE SAC di Piacenza Amb. 2017-3713 del 14 luglio 2017, in cui è scritto che l'efficacia della modifica di AIA approvata non sposta i termini di validità di quella attualmente vigente;
- 1.17 ARPAE SAC di Piacenza con nota PGPC 10079/2017 del 18/08/2017, acquisita dalla Regione Emilia - Romagna con P.G. 2017.577985 del 18/08/2017, ha a sua volta chiesto chiarimenti (anche a seguito delle intervenute modifiche normative introdotte dal D.Lgs 46/2014) in merito alle casistiche in cui vengono ridefiniti i termini di validità dell'AIA, evidenziando, inoltre, che nel caso specifico l'aggiornamento delle informazioni presenti nella domanda di AIA, in particolare per le parti non interessate dalla modifica, non era risultato completo nella documentazione presentata all'interno della procedura di VIA in oggetto;

- 1.18 la Regione Emilia-Romagna con nota PG.2017.609349 del 13/09/2017 ha risposto che i principali orientamenti applicativi previgenti alle modifiche dell'AIA, non vengono variati dalle novità apportate dal D.Lgs. 46/14, e che nel caso in questione, avrebbe dovuto essere adeguato il quadro informativo su tutto l'impianto e non solo sulla parte modificata al fine di variare i termini di validità dell'AIA; per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la stessa nota evidenzia che essendo stata trasmessa dalla SAC di ARPAE la bozza di delibera di conclusione della procedura di VIA con allegati gli atti necessari alla realizzazione della modifica di progetto, risulta necessario procedere, all' approvazione della Delibera del Provvedimento di VIA con allegato l'atto di modifica dell'AIA così come risulta allo stato degli atti;
- 1.19 nella medesima nota regionale si specifica che nulla osta a un eventuale successivo riesame anche parziale dell'AIA ai fini di completare il quadro informativo anche per le parti non oggetto di modifica, e ridefinire il decorso dell'autorizzazione valutando gli eventuali necessari aggiornamenti delle condizioni di AIA; in particolare si specifica che, se in tale riesame non saranno proposte modifiche ai sensi della LR 9/99 agli impianti, non dovrà essere richiesta l'attivazione della procedura di verifica (screening);

2. DATO ATTO CHE:

- 2.1 il SIA e gli elaborati inerenti il progetto sono stati continuativamente depositati (la documentazione è stata presentata dal proponente in tempo utile per l'adempimento), per 60 giorni, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso l'Amministrazione Provinciale, il Comune di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale), a far data dal 18/11/2015 (giorno di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 296);
- 2.2 entro il termine del 17/01/2016, è pervenuta la nota datata 16/01/2016 (pervenuta alla Sac di ArpaE di Piacenza il 22/01/2016, prot. n. 362), con cui congiuntamente Legambiente Circolo di Piacenza, Medicina Democratica Onlus e il Comitato Piacentini

per l'Aria hanno formulato osservazioni relative alla procedura di VIA in oggetto. Le osservazioni sopraelencate, ricevute nei termini, sono sintetizzate nell'ALLEGATO A al Rapporto sull'Impatto Ambientale, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- 2.3 in data 21/10/2016 Legambiente Circolo di Piacenza ha inviato ulteriori osservazioni (assunte al protocollo dell'Arpae di Piacenza n. 11650 del 24/10/2016) relative alla procedura di VIA in oggetto ed anch'esse sintetizzate nell'ALLEGATO A al Rapporto sull'Impatto Ambientale, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2.4 con nota in data 20/05/2016, prot. n. IA003076-P (prot. Arpae n. 5244 del 20/05/2016), la ditta IREN Ambiente S.p.A. ha formulato controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Le controdeduzioni formulate dalla Ditta costituiscono l'ALLEGATO B al Rapporto sull'Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera. Si evidenzia, per completezza, che con successiva nota del 14/11/2016, prot. n. IA005953-P (prot. Arpae n. 12612 di pari data) IREN Ambiente S.p.A. ha informato, in riferimento alle osservazioni pervenute fuori termine, di avervi sostanzialmente già dato riscontro con la propria nota di controdeduzioni del 20/05/2016;
- 2.5 le risposte alle osservazioni pervenute, formulate in sede di conferenza, sono riportate nell'ALLEGATO C al Rapporto sull'Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. DATO INOLTRE ATTO CHE:

- 3.1 a far data dal 01/01/2016, come già precisato, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde alle richieste della L. 56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale - normate dall'art. 5, comma 2, della L.R. n. 9 del 1999, sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAAE;
- 3.2 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.17, comma 2, della L.R. 9/1999, trattandosi di opera di pubblica utilità, è preordinata all'acquisizione dei seguenti

atti di competenza delle Amministrazioni a fianco riportate, che compongono la conferenza stessa, atti necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa:

AUTORIZZAZIONI O ATTI DI ASSENSO DENOMINATI	AMMINISTRAZIONI COMPETENTI COMUNQUE
Provvedimento di VIA LR 9/99	Regione Emilia-Romagna con istruttoria ARPAE SAC Piacenza
Parere sull'impatto ambientale LR 9/1999	Comune di Piacenza Provincia di Piacenza
Titolo edilizio alla realizzazione delle opere	Comune di Piacenza
Modifica sostanziale dell'AIA comprensiva dell'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006;	ARPAE SAC Piacenza
Nulla osta archeologico	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;

- 3.3 nel caso di specie, il titolo edilizio inerente alla realizzazione dei lavori di competenza comunale deve essere ricompreso nella modifica sostanziale dell'AIA che, infatti, a sua volta, deve ricomprendere l'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3.4 la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito:
- si è insediata il giorno 11/01/2016;
 - si è riunita per la seconda seduta il giorno 07/06/2016;
 - si è riunita per la terza seduta il giorno 21/09/2016;
 - ha concluso i propri lavori in data 16 maggio 2017;

- 3.5 il rappresentante della SAC dell'ARPAE di Piacenza, responsabile del procedimento, è la Dott.ssa Adalgisa Torselli; i rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, regolarmente convocati e legittimati ad esprimere la volontà degli Enti sono stati:

Ente/Amministrazione	Nominativo rappresentante
Comune di Piacenza	Taziano Giannessi
Provincia di Piacenza	Vittorio Silva

- 3.6 alla Conferenza di Servizi hanno inoltre partecipato al fine di fornire elementi utili:
- Regione Emilia Romagna - arch. Alessandro Di Stefano;
 - AUSL di Piacenza - dott.ssa Cristiana Crevani;
- 3.7 alla conferenza di servizi conclusiva non hanno partecipato, benchè, invitati i seguenti enti:
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco;
 - la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
 - ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
 - Regione Emilia Romagna Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
- 3.8 il proponente è sempre intervenuto alle sedute delle conferenze di Servizi, nella persona del Ing. Pergetti Mauro, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2 - bis della L. 241/90 vigente al momento dell'indizione della Conferenza;
- 3.9 la Conferenza di Servizi nella seduta del 16 maggio 2017, dopo aver preso in considerazione i diversi contributi dei soggetti coinvolti nel procedimento e quelli pervenuti come osservazioni, ha ritenuto il progetto ambientalmente compatibile ed ha approvato il Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 3.10 il Rapporto di cui al precedente punto, a seguito delle valutazioni espresse, conclude che il progetto relativo all'introduzione di variazioni impiantistiche e gestionali nonché di adeguamento ex art. 35 della l. 11 novembre 2014, n. 164 all'impianto di

termovalorizzazione sito in strada Borgoforte n. 34 del Comune di Piacenza, proposto da Iren Ambiente S.p.A. sia ambientalmente compatibile e quindi realizzabile a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi contenute;

4 DATO ALTRESI' ATTO CHE:

4.1 la Conferenza di Servizi ha ritenuto, pertanto, che sia possibile realizzare il progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate all'interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C., 3.C e 4.; al fine di fornire un quadro riassuntivo, tali prescrizioni vengono di seguito trascritte:

1. per quanto riguarda la modifica dell'AIA, si rileva che il Rapporto Ambientale, allegato 1 alla presente delibera, contiene le prescrizioni aggiuntive da inserire; ovviamente l'introduzione di dette modifiche potrà comportare l'adeguamento o l'eliminazione di alcune delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente;
2. per quanto attiene al rispetto delle pertinenti prescrizioni dettate dal PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna, alla luce delle valutazioni espresse sugli aspetti sanitari, si rimanda alle specifiche condizioni indicate nel paragrafo 3.C del Rapporto Ambientale, allegato 1 alla presente delibera, con le quali si prescrive il rispetto di una condizione di non peggioramento delle emissioni;
3. per garantire la piena conformità del progetto presentato al PRGR si ritiene necessario che l'Autorizzazione Integrata Ambientale risulti in linea con i quantitativi massimi di rifiuti previsti dal Piano stesso, tenuto conto dei successivi aggiornamenti dei flussi che possono prevedere l'utilizzo dell'impianto anche oltre il 2020; ciò comporta che l'A.I.A. sia limitata alla fattispecie illustrata;
4. qualora l'impianto assuma la connotazione di impianto industriale per il trattamento di rifiuti non urbani, lo stesso dovrà essere sottoposto preventivamente ad un nuovo accordo con l'Amministrazione Comunale;

5. al fine di riscontrare i vantaggi ipotizzati derivanti dalla cessione di calore dal termovalorizzatore alla rete di teleriscaldamento, dovrà essere monitorato il calore ceduto giornalmente alla rete di teleriscaldamento stessa; il report di monitoraggio potrà limitarsi a riportare i dati mensili mentre i dati giornalieri dovranno essere visionabili su specifica richiesta degli organi di controllo;
6. il gestore dovrà stimare il PCI dei rifiuti inceneriti con una frequenza quindicinale con metodo indiretto, basato su tutte le variabili che possono essere interessate dal bilancio energetico del sistema (quantità di rifiuti, combustibile ausiliario utilizzato, vapore prodotto, ecc.): la formula da utilizzare verrà definita nell'AIA tenendo anche conto dell'algoritmo fornito dal gestore e già applicato per calcolare i dati riportati nei report mensilmente trasmessi;
7. in merito alla potenzialità dell'installazione non dovranno essere superate le 16.560 ore/annue di funzionamento complessivo delle linee;
8. si stabiliscono dunque i seguenti valori per i flussi di massa degli inquinanti NO_x, HCl, SO₂, COT e NH₃ emessi da E1+E2:

INQUINANTE	FLUSSO DI MASSA ANNUO		FLUSSO DI MASSA SOMMA DEL TRIENNIO	
	Valore	Limite	Valore	Obiettivo
	[kg/anno]		[kg/triennio]	
NO _x	58.250		171.000	
HCl	3.860		10.000	
SO ₂	6.270		14.000	
COT	850		2.000	
NH ₃	3.540		10.000	

- il **valore limite** per il flusso di massa annuo è pari al valore che corrisponde alla media + 1 volta la deviazione standard dei valori del quinquennio 2011-2015;
- il **valore obiettivo** per il flusso di massa triennale (da valutare per la prima volta nel 2020 relativamente al triennio 2017-2019 e, in ogni

anno successivo, in riferimento al triennio precedente) è pari alla somma dei flussi di massa annuali del triennio 2013-2015, arrotondata per eccesso, anche in ragione dell'errore associato alle misure strumentali;

9. per le Polveri, inquinante presente in concentrazioni molto basse e prossime all'errore strumentale, si stabiliscono i seguenti valori per i flussi di massa emessi da E1+E2:

INQUINANTE	FLUSSO DI MASSA SOMMA DEL TRIENNIO Valore Limite [kg/triennio]	FLUSSO DI MASSA ANNUO Valore Obiettivo [kg/anno]
POLVERI	500	150

il valore limite per il flusso di massa triennale (da valutare per la prima volta nel 2020 relativamente al triennio 2017-2019 e, in ogni anno successivo, in riferimento al triennio precedente) è pari alla somma dei flussi di massa annuali del triennio 2013-2015, aumentata del 10%, in ragione dell'errore associato alle misure strumentali;

il valore obiettivo per il flusso di massa annuo è pari al valore che corrisponde alla media dei valori del quinquennio 2011-2015;

10. i valori limite hanno carattere fiscale, mentre i valori obiettivo rappresentano il target da raggiungere nel periodo di riferimento considerato; qualora il monitoraggio dimostrasse che il valore obiettivo non sia rispettato, si dovrà provvedere tramite eventuale modifica/aggiornamento dell'AIA;

11. entro il 31.12.2018 il gestore dovrà:

integrare il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) di entrambe le linee tramite l'installazione uno strumento di monitoraggio in continuo del parametro mercurio;

installare su ciascuna linea un sistema automatico di prelievo di PCDD/F, da inviare a successiva analisi, in sostituzione del campionamento

attualmente effettuato in modalità alternata sulle due linee;

12. per quanto riguarda i parametri misurati in modo discontinuo e per la portata (monitorata anche in continuo), visti gli esiti dei controlli effettuati dal gestore e da Arpa dal 2010 e tenuto conto delle valutazioni igienico sanitarie, si ritiene necessario contenere le emissioni di tali inquinanti stabilendo i seguenti limiti di emissione riferiti al gas secco, con tenore di ossigeno pari al 11%:

E1: ore annue funzionamento massime	8280		
parametro	u.d.m.	limite	Limite vigente
Portata media giornaliera	Nm ³ /h	54050	49500
Hg	mg/Nm ³	0,035*	0,05
Cd+Tl	mg/Nm ³	0,03*	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	mg/Nm ³	0,4* 0,2**	0,5
PCDD+PCDF	ng/Nm ³	0,05*** 0,04****	0,1
IPA	mg/Nm ³	0,008***	0,01
PCB	ng/Nm ³	0,05***	0,1

* media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno

** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora

*** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno

**** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore

E2: ore annue funzionamento massime	8280		
parametro	u.d.m.	limite	Limite vigente
Portata media giornaliera	Nm ³ /h	54050	50000
Hg	mg/Nm ³	0,035*	0,05
Cd+Tl	mg/Nm ³	0,03*	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	mg/Nm ³	0,4* 0,2**	0,5
PCDD+PCDF	ng/Nm ³	0,05*** 0,04****	0,1

IPA	mg/Nm ³	0,008***	0,01
PCB	ng/Nm ³	0,05***	0,1

* media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno;

** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora;

*** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno;

**** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore;

13. in sintesi, tenuto conto altresì di quanto disposto dal titolo III-bis della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi, i limiti di concentrazione degli inquinanti emessi dalle linee sono i seguenti:

parametro	u.d.m.	valori limite di emissione medi giornalieri	valori limite di emissione medi su 30 minuti		valori limite di emissione medi su 10 minuti	valori limite di emissione medi con campionamento di 1 ora	valori limite di emissione medi con campionamento di 8 ore
			100% A	97% B			
materiale particellare	mg/Nm ³	5	20	5			
ossidi di azoto	mg/Nm ³	100	350	100			
ossidi di zolfo	mg/Nm ³	40	150	40			
ammoniacca	mg/Nm ³	10	20	10			
COV (Ctot)	mg/Nm ³	10	20	10			
HCl	mg/Nm ³	10	60	10			
HF	mg/Nm ³	1	4	2			
CO	mg/Nm ³	30	100		150		
Hg	mg/Nm ³					0,035*	
Cd+Tl	mg/Nm ³					0,03*	
Sb+As+Pb+Cr+	mg/Nm ³					0,4*	
						0,2**	

Co+Cu+ Mn+Ni+ V							
PCDD+P CDF	ng/Nm ³						0,05*** 0,04****
IPA	mg/Nm ³						0,008***
PCB	ng/Nm ³						0,05***

* media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno

** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora

*** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno

**** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore;

14. al fine di compensare il pur minimo incremento emissivo correlato all'aumento del traffico, il gestore dovrà attivarsi in modo che tutti i veicoli di classe Euro II ed Euro III vengano convertiti ai meno inquinanti mezzi Euro VI. Detto obiettivo dovrà essere raggiunto entro il 2020;
15. il gestore, una volta messe in esercizio le opere previste in progetto, dovrà effettuare una campagna di misura delle emissioni ed immissioni acustiche in modo da verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica comunale;
16. valutato il piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, si ritiene di modificarlo ed implementarlo come riportato nei quadri sinottici di cui al punto 3.C.5. del Rapporto Ambientale, allegato 1 alla presente delibera;
17. i report annuali dovranno essere prodotti e trasmessi anche in formato di foglio di calcolo editabile;
18. ricordato quanto già valutato nel precedente paragrafo 3.B.1 per quanto riguarda il monitoraggio e controllo ambientale sull'area esterna all'installazione di cui alle tabelle D6.1 e D6.2 della vigente AIA (DD n. 2104 del 26.10.2007 della Provincia di Piacenza), si ritiene che il monitoraggio sul termovalorizzatore debba essere prioritariamente garantito attraverso il programma dei controlli delle emissioni previsto dall'AIA prestando particolare attenzione alle emissioni in atmosfera per cui è previsto anche un sistema di

monitoraggio in continuo a camino (SME), che peraltro va integrato tramite il controllo in continuo della concentrazione di mercurio ed il campionamento continuo di PCDD/F. Pertanto si ritiene superfluo che il gestore continui ad effettuare i controlli nell'ambiente esterno. I controlli necessari saranno, invece, individuati ed effettuati nell'ambito del monitoraggio della qualità dell'aria del territorio interessato ed il gestore dovrà, comunque, contribuire al sostenimento delle spese operative negli anni a venire, tramite la stipula di una apposita convenzione con Arpae;

5. DATO INFINE, ATTO, CHE:

- 5.1 ARPAE ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5.2 ARPAE, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con determina DET-AMB-2017-3713 del 14/07/2017; tale autorizzazione costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5.3 il Comune di Piacenza ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al titolo edilizio (compreso nella modifica dell'AIA) e al parere sull'impatto ambientale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5.4 la Provincia di Piacenza, ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al parere sull'impatto ambientale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5.5 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio con atto n. 3182 del 23.03.2016 acquisito da ARPAE con prot. n. 3198 del 04/04/2016, riportato all'Allegato 3 della presente delibera e ne è parte integrante e

sostanziale; tale nulla osta è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva; non avendo partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E DATO ATTO,
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA
A VOTI UNANIMI E PALESI
DELIBERA

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza della ditta Iren Ambiente S.p.a. relativa al progetto di variazioni impiantistiche e gestionali al termovalorizzatore di Piacenza nonché per l'adeguamento ex art. 35 della L. 11 novembre 2014, N. 164, ubicato in strada Borgoforte 34 del Comune di Piacenza (PC), poiché l'intervento previsto, secondo gli esiti dell'apposita conferenza di servizi conclusasi il giorno 16 maggio 2017, è nel complesso ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere quindi possibile l'attuazione del progetto di cui al precedente punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate al capitolo "4 CONCLUSIONI" del Rapporto Ambientale, che costituisce l'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di seguito riportate (tale **Allegato 1** visto le notevoli dimensioni sarà trasmesso su supporto informatico e pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna):
 1. per quanto riguarda la modifica dell'AIA, si rileva che il presente documento contiene le prescrizioni aggiuntive da inserire; ovviamente l'introduzione di dette modifiche potrà comportare l'adeguamento o l'eliminazione di alcune delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente;

2. per quanto attiene al rispetto delle pertinenti prescrizioni dettate dal PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna, alla luce delle valutazioni espresse sugli aspetti sanitari, si rimanda alle specifiche condizioni indicate nel paragrafo 3.C del presente rapporto ambientale, con le quali si prescrive il rispetto di una condizione di non peggioramento delle emissioni;
3. per garantire la piena conformità del progetto presentato al PRGR si ritiene necessario che l'Autorizzazione Integrata Ambientale risulti in linea con i quantitativi massimi di rifiuti previsti dal Piano stesso, tenuto conto dei successivi aggiornamenti dei flussi che possono prevedere l'utilizzo dell'impianto anche oltre il 2020. Ciò comporta che l'A.I.A. sia limitata alla fattispecie illustrata;
4. qualora l'impianto assuma la connotazione di impianto industriale per il trattamento di rifiuti non urbani, lo stesso dovrà essere sottoposto preventivamente ad un nuovo accordo con l'Amministrazione Comunale;
5. al fine di riscontrare i vantaggi ipotizzati derivanti dalla cessione di calore dal termovalorizzatore alla rete di teleriscaldamento, dovrà essere monitorato il calore ceduto giornalmente alla rete di teleriscaldamento stessa. Il report di monitoraggio potrà limitarsi a riportare i dati mensili mentre i dati giornalieri dovranno essere visionabili su specifica richiesta degli organi di controllo;
6. il gestore dovrà stimare il PCI dei rifiuti inceneriti con una frequenza quindicinale con metodo indiretto, basato su tutte le variabili che possono essere interessate dal bilancio energetico del sistema (quantità di rifiuti, combustibile ausiliario utilizzato, vapore prodotto, ecc.): la formula da utilizzare verrà definita nell'AIA tenendo anche conto dell'algoritmo fornito dal gestore e già applicato per calcolare i dati riportati nei report mensilmente trasmessi;
7. in merito alla potenzialità dell'installazione non dovranno essere superate le 16560 ore/annue di funzionamento complessivo delle linee;

8. si stabiliscono dunque i seguenti valori per i flussi di massa degli inquinanti NO_x, HCl, SO₂, COT e NH₃ emessi da E1+E2:

INQUINANTE	FLUSSO DI MASSA ANNUO		FLUSSO DI MASSA SOMMA DEL TRIENNIO Obiettivo
	Valore	Limite	
	[kg/anno]		[kg/triennio]
NO _x	58.250		171.000
HCl	3.860		10.000
SO ₂	6.270		14.000
COT	850		2.000
NH ₃	3.540		10.000

□ il **valore limite** per il flusso di massa annuo è pari al valore che corrisponde alla media + 1 volta la deviazione standard dei valori del quinquennio 2011-2015;

□ il **valore obiettivo** per il flusso di massa triennale (da valutare per la prima volta nel 2020 relativamente al triennio 2017-2019 e, in ogni anno successivo, in riferimento al triennio precedente) è pari alla somma dei flussi di massa annuali del triennio 2013-2015, arrotondata per eccesso, anche in ragione dell'errore associato alle misure strumentali;

9. per le Polveri, inquinante presente in concentrazioni molto basse e prossime all'errore strumentale, si stabiliscono i seguenti valori per i flussi di massa emessi da E1+E2:

INQUINANTE	FLUSSO DI MASSA SOMMA DEL TRIENNIO	
	Valore Limite	Valore Obiettivo
	[kg/triennio]	[kg/anno]
POLVERI	500	150

□ il **valore limite** per il flusso di massa triennale (da valutare per la prima volta nel 2020 relativamente al triennio 2017-2019 e, in ogni anno successivo, in riferimento al triennio precedente) è pari alla somma dei flussi di massa annuali del triennio 2013-2015, aumentata del 10%,

in ragione dell'errore associato alle misure strumentali;

il **valore obiettivo** per il flusso di massa annuo è pari al valore che corrisponde alla media dei valori del quinquennio 2011-2015;

10. i valori limite hanno carattere fiscale, mentre i valori obiettivo rappresentano il target da raggiungere nel periodo di riferimento considerato; qualora il monitoraggio dimostrasse che il valore obiettivo non sia rispettato, si dovrà provvedere tramite eventuale modifica/aggiornamento dell'AIA;

11. entro il 31.12.2018 il gestore dovrà:

integrare il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) di entrambe le linee tramite l'installazione uno strumento di monitoraggio in continuo del parametro mercurio;

installare su ciascuna linea un sistema automatico di prelievo di PCDD/F, da inviare a successiva analisi, in sostituzione del campionamento attualmente effettuato in modalità alternata sulle due linee;

12. per quanto riguarda i parametri misurati in modo discontinuo e per la portata (monitorata anche in continuo), visti gli esiti dei controlli effettuati dal gestore e da Arpa dal 2010 e tenuto conto delle valutazioni igienico sanitarie, si ritiene necessario contenere le emissioni di tali inquinanti stabilendo i seguenti limiti di emissione riferiti al gas secco, con tenore di ossigeno pari al 11%:

E1: ore annue funzionamento massime			
	8280		
parametro	u.d.m.	limite	Limite vigente
Portata media giornaliera	Nm ³ /h	54050	49500
Hg	mg/Nm ³	0,035*	0,05
Cd+Tl	mg/Nm ³	0,03*	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	mg/Nm ³	0,4* 0,2**	0,5
PCDD+PCDF	ng/Nm ³	0,05*** 0,04****	0,1
IPA	mg/Nm ³	0,008***	0,01
PCB	ng/Nm ³	0,05***	0,1

- * media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno
- ** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora
- *** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno
- **** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore

E2: ore annue funzionamento massime	8280		
parametro	u.d.m.	limite	Limite vigente
Portata media giornaliera	Nm ³ /h	54050	50000
Hg	mg/Nm ³	0,035*	0,05
Cd+Tl	mg/Nm ³	0,03*	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	mg/Nm ³	0,4* 0,2**	0,5
PCDD+PCDF	ng/Nm ³	0,05*** 0,04****	0,1
IPA	mg/Nm ³	0,008***	0,01
PCB	ng/Nm ³	0,05***	0,1

- * media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno;
- ** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora;
- *** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno;
- **** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore;

13. in sintesi, tenuto conto altresì di quanto disposto dal titolo III-bis della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi, i limiti di concentrazione degli inquinanti emessi dalle linee sono i seguenti:

parametro	u.d.m.	valori limite di emissione medi giornalieri	valori limite di emissione medi su 30 minuti		valori limite di emissione medi con campionamento di 1 ora	valori limite di emissione medi con campionamento di 8 ore
			100% A	97% B		

materiale particellare	mg/Nm ³	5	20	5			
ossidi di azoto	mg/Nm ³	100	350	100			
ossidi di zolfo	mg/Nm ³	40	150	40			
ammoniacale	mg/Nm ³	10	20	10			
COV (Ctot)	mg/Nm ³	10	20	10			
HCl	mg/Nm ³	10	60	10			
HF	mg/Nm ³	1	4	2			
CO	mg/Nm ³	30	100	150			
Hg	mg/Nm ³					0,035*	
Cd+Tl	mg/Nm ³					0,03*	
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	mg/Nm ³					0,4* 0,2**	
PCDD+PCDF	ng/Nm ³						0,05*** 0,04****
IPA	mg/Nm ³						0,008***
PCB	ng/Nm ³						0,05***

* media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno

** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora

*** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno

**** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore;

14. al fine di compensare il pur minimo incremento emissivo correlato all'aumento del traffico, il gestore dovrà attivarsi in modo che tutti i veicoli di classe Euro II ed Euro III vengano convertiti ai meno inquinanti mezzi Euro VI. Detto obiettivo dovrà essere raggiunto entro il 2020;
15. il gestore, una volta messe in esercizio le opere previste in progetto, dovrà effettuare una campagna di misura delle emissioni ed immissioni acustiche in modo da verificare il rispetto dei

limiti stabiliti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica comunale;

16. valutato il piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, si ritiene di modificarlo ed implementarlo come riportato nei quadri sinottici di cui al precedente punto 3.C.5.
 17. i report annuali dovranno essere prodotti e trasmessi anche in formato di foglio di calcolo editabile;
 18. ricordato quanto già valutato nel precedente paragrafo 3.B.1 per quanto riguarda il monitoraggio e controllo ambientale sull'area esterna all'installazione di cui alle tabelle D6.1 e D6.2 della vigente AIA (DD n. 2104 del 26.10.2007 della Provincia di Piacenza), si ritiene che il monitoraggio sul termovalorizzatore debba essere prioritariamente garantito attraverso il programma dei controlli delle emissioni previsto dall'AIA prestando particolare attenzione alle emissioni in atmosfera per cui è previsto anche un sistema di monitoraggio in continuo a camino (SME), che peraltro va integrato tramite il controllo in continuo della concentrazione di mercurio ed il campionamento continuo di PCDD/F. Pertanto si ritiene superfluo che il gestore continui ad effettuare i controlli nell'ambiente esterno. I controlli necessari saranno, invece, individuati ed effettuati nell'ambito del monitoraggio della qualità dell'aria del territorio interessato ed il gestore dovrà, comunque, contribuire al sostenimento delle spese operative negli anni a venire, tramite la stipula di una apposita convenzione con Arpae;
- c) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- d) di dare atto ARPAE che, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con determina DET-AMB-2017-3713 del 14/07/2017; tale autorizzazione costituisce **1'Allegato 2** ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera (tale Allegato 2 visto le notevole dimensioni

sarà trasmesso su supporto informatico e pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna);

- e) di dare atto che il Comune di Piacenza ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al titolo edilizio (compreso nella modifica dell'AIA), al parere sull'impatto ambientale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- f) di dare atto che la Provincia di Piacenza, ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al parere sull'impatto ambientale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- g) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio con atto n. 1725 del 19.02.2016 acquisito da ARPAE con prot. n. 3198 del 04/04/2016, riportato all'**Allegato 3** della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale (Allegato 3 sarà trasmesso su supporto informatico e pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna); tale parere è stata fatto proprio dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva; non avendo partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- h) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni e gli atti di assenso che vengono rilasciate nell'ambito della conferenza di servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;
- i) di dare atto che, in conformità all'art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di variazioni impiantistiche e gestionali al termovalorizzatore di Piacenza nonché per l'adeguamento ex art. 35 della L. 11 novembre 2014, n. 164 ubicato in Strada Borgoforte 34 del Comune di Piacenza (PC) presentato dalla ditta Iren Ambiente S.p.A., deve

essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

- j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla ditta proponente Iren Ambiente S.p.A.;
- k) di trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, al Comune di Piacenza, alla Arpae di Piacenza, all'Ausl di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza ed al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza;
- l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;
- m) di pubblicare il presente atto sul sito Web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1514

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1384 del 25/09/2017

Seduta Num. 35

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi